

COMUNE DI OULX

Provincia di Torino

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Oulx

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 14 marzo 2011 n. 23. Il presente regolamento osserva le norme di carattere generale previste dallo schema di DPR del 03.11.2011 sottoposto al Consiglio dei Ministri.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Oulx, (come disciplinate dal Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo):

- Alberghi
- Residence
- Campeggi - Villaggi turistici
- Case per ferie - Affittacamere - Bed and Breakfast - Agriturismi
- Rifugi
- Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017 (per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali; stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta).

Art. 3 - ESENZIONI

1. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, i minori entro il dodicesimo anno di età, chi ha almeno settanta anni, gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione, i disabili.

2. Sono altresì esenti le persone che pernottano per motivi di lavoro per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. La condizione di lavoro viene certificata dal datore di lavoro ed allegata alla comunicazione annuale.

3. Sono da considerarsi inoltre esenti gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio.

Art. 4 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall'amministrazione comunale, secondo le competenze stabilite dal TUEL 267/2000.

2. Per campeggi e villaggi turistici è prevista la possibilità di un pagamento forfettario annuo massimo.

3. In sede di prima istituzione, la tariffa è disciplinata come in allegato. Qualora non siano deliberate modificazioni, l'ultima tariffa approvata si intende confermata anche per gli anni successivi.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 6 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE E DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione annuale deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente, in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, utilizzando il modello approvato e nel rigoroso rispetto delle specifiche previste dal decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre che dai gestori delle strutture ricettive, anche dai soggetti che semplicemente intervengono nel pagamento dei canoni delle cosiddette "locazioni brevi", ossia, ai sensi dell'articolo 4 del D. L. 50/2017, i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

2. Il gestore della struttura ricettiva, oltre a provvedere all'incasso ed al riversamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Oulx, dovrà dichiarare trimestralmente al Comune stesso, a giustificazione del versamento, il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del trimestre solare precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, avvalendosi esclusivamente ed obbligatoriamente della procedura messa a disposizione dall'Ente al link indicato sul proprio sito nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno.

3. La dichiarazione trimestrale dovrà essere presentata entro gli stessi termini del versamento e dovrà essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

Art. 7 - VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva deve provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Oulx, mediante il sistema PagoPa attraverso il sito del Comune di Oulx, collegandosi al link "Servizi e Modulistica – PagoPa".

2. L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo per l'imposta riscossa nel trimestre solare precedente. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno" con l'indicazione del trimestre solare di riferimento. Per ogni anno di imposta le scadenze del versamento saranno:

- 5 gennaio
- 5 aprile
- 5 luglio
- 5 ottobre

3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".

Art. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dal Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Oulx, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Art. 9 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 11 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del tributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze, con le modalità stabilite dall'art. 25 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dieci.

Art. 12 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alla L.R. N. 13/2017 ed alla D.G.R. Piemonte n. 9068/2019.

Allegato TARIFFE per persona al giorno:

Alberghi	1,50 euro
Residence	1,00 euro
Locazioni brevi	1,00 euro
Campeggi - Villaggi turistici (Con possibilità di pagamento di forfait annuo massimo di euro 35,00 da versare nel trimestre di riferimento in cui avviene il primo pernottamento)	1,00 euro
Case per ferie - Affittacamere - Bed and Breakfast - Agriturismi	1,00 euro
Rifugi	1,00 euro